

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 911</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAGLIABUE, BENEVELLI, BINELLI, GELLI, CECI BONIFAZI, COLOMBINI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, MONTECCHI, CIABARRI, MOTETTA, MOMBELLI, CAVAGNA, SAMÀ, TOMA, STRADA, GRILLI, FELISSARI, STRUMENDO, STRADA, BERNASCONI**

*Presentata il 16 luglio 1987*

### Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali

ONOREVOLI COLLEGHI! — I danni causati dall'afta epizootica, esplosa sin dal 1984, sono stati e sono notevoli, anche a seguito del blocco alle nostre esportazioni imposto dalla CEE.

L'anno scorso l'epidemia ha provocato l'abbattimento di oltre 50.000 capi di bestiame e una perdita di decine e decine di miliardi da parte degli allevatori e delle imprese di trasformazione delle carni. Il 1987 fa registrare l'esplosione di nuovi focolai aftosi. Provvedimenti legislativi si rendono dunque urgenti per fronteggiare la gravissima epizoozia e per accelerare i tempi della sua eradicazione. La presente proposta di legge vuole dare una risposta a queste necessità.

Fino all'autunno-inverno 1984 l'epizoozia aftosa risultava quasi debellata nell'intero paese o, comunque, si era riusciti a tenerla efficacemente sotto controllo. Perché questi controlli sono saltati?

Anche l'afta, come altri gravi episodi che hanno colpito l'agricoltura conferma una situazione preoccupante di arretramento nell'azione di profilassi e di lotta contro le più gravi malattie degli animali.

La questione di fondo, ancora una volta, sta nel fatto che siamo di fronte a scelte e a indirizzi politici dei governi che si sono alternati alla guida del paese che hanno persistentemente sacrificato tutto il settore della sanità animale sul-

l'altare di un malinteso senso del rigore. Negli anni scorsi il Governo ha creduto di poter risparmiare sulla spesa pubblica riducendo e tagliando anche i già irrisori stanziamenti per i servizi veterinari, perpetuando inadeguate indennità e ritardi gravi nella loro corresponsione. Aggiungiamo ancora le carenze che si manifestano nei servizi veterinari ai vari livelli e negli istituti zooprofilattici sperimentali, particolarmente a causa di misure governative che hanno provocato la riduzione degli organici di tali servizi.

Si facciano i conti e si provi a calcolare quanto ci sono costati questi « risparmi ». I dati erano già allarmanti prima dell'afta. Si stimava, infatti, una perdita, a causa delle malattie, di un 20 per cento del prodotto lordo vendibile, per un importo di oltre 3.500 miliardi ogni anno. Una tassa pesante, che penalizza duramente sia i produttori sia i consumatori.

E ciò proprio quando la sanità veterinaria si rivela sempre più un investimento altamente redditizio per la zootecnia e una parte essenziale della medicina preventiva, a tutela della salute pubblica.

L'attuale preoccupante stato sanitario degli allevamenti e l'emergenza afta ci dicono che la situazione così non può e non deve durare. Diventa oramai impossibile contestare la necessità di finanziamenti e di leggi adeguate, sia per l'afta sia per impostare una politica organica contro le malattie infettive, per la ricerca, per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi veterinari e degli istituti zooprofilattici sperimentali, per il controllo e l'igiene degli alimenti di origine animale.

Occorre superare lo stato di emarginazione della veterinaria, se vogliamo migliorare lo stato di salute dell'uomo e dell'animale.

Oggi così non è, e si continua in un orientamento ed in un indirizzo che hanno già provocato guasti notevoli.

In effetti, pur essendo di fronte, da oltre due anni, al manifestarsi e al riproporsi dell'afta, non è stato approntato e

reso operante un serio e qualificato piano nazionale di lotta contro questa grave epidemia. Eppure, su proposta del gruppo del PCI, la Commissione sanità della Camera in occasione dell'approvazione dei bilanci di previsione 1983 e 1985 non aveva mancato di sollecitare il Governo a provvedere al varo di un piano nazionale. Nel 1986 si sono manifestate, in vari momenti, carenze di vaccini e insufficiente tempestività dell'azione profilattica; mentre la specifica risoluzione sull'afta dell'aprile 1986 del Consiglio sanitario nazionale è rimasta in larga parte disattesa.

L'emergenza afta non è stata affatto colta come l'occasione per compiere — com'era e com'è invece necessario — una profonda svolta nel campo della politica veterinaria. Infatti il decreto governativo del 29 settembre 1986 per le misure contro l'afta epizootica è stato lasciato cadere dal Governo perché non intendeva accogliere, innanzitutto, le modifiche miranti ad elevare dall'80 per cento, proposto dallo stesso Governo, al 100 per cento del valore medio di mercato la indennità di abbattimento degli animali infetti e per corrispondere entro due mesi tale indennizzo.

A seguito delle forti e giuste sollecitazioni unitarie delle organizzazioni sindacali contadine e di iniziative legislative, tra cui la proposta di legge del PCI presentata il 22 gennaio 1986, il Governo è stato costretto a ripresentare, in data 14 marzo 1987, il decreto-legge n. 86 del quale si era già avviata la discussione e che lo scioglimento anticipato della legislatura ha impedito di portare alla conversione in legge con le opportune modificazioni. In data 23 maggio 1987 il Governo ha reiterato il decreto-legge recependo molte delle indicazioni contenute nella proposta di legge del PCI.

Proprio per colmare i problemi aperti viene ripresentata questa proposta di legge che si caratterizza per i seguenti elementi.

Gli articoli 1 e 2 prevedono diverse misure finalizzate a coinvolgere maggiormente gli allevatori nella lotta e nella profilassi contro l'afta e le altre malattie

degli animali ed a sviluppare, quindi, la collaborazione tra allevatori e medici veterinari.

L'indennità da corrispondere per l'abbattimento di animali colpiti da afta epizootica e da altre malattie, per le quali il vigente regolamento di polizia veterinaria prevede l'obbligo della denuncia, è elevata in tutti i casi al 100 per cento del valore di mercato e tale innalzamento riguarda tanto gli animali da macello quanto quelli da riproduzione o di particolare pregio.

Il pagamento delle indennità deve avvenire entro 60 giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali (infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani ricettivi).

Per garantire la distruzione ecologica degli animali abbattuti e, ogni qualvolta sia possibile, il riciclaggio dei prodotti ricavabili da essi e dagli avanzi dei macelli, si prevede l'istituzione di idonee strutture sia di carattere regionale, che multizonale.

Si prevede anche che le USL provvedano ad istituire posti di lavaggio e di disinfezione degli automezzi utilizzati nel trasporto degli animali.

All'articolo 5 avanziamo in primo luogo la necessità di provvedere, da parte del Ministro della sanità, con congruo anticipo, a fissare le date d'inizio delle campagne di vaccinazione; di ordinare per tempo agli istituti zooprofilattici sperimentali le quantità e le qualità di dosi di

vaccini occorrenti, contro l'afta ed altre malattie degli animali; di disporre una seconda vaccinazione annuale di tutti gli animali sensibili all'afta quando se ne ravvisi la necessità; d'intervenire affinché le campagne di vaccinazione si svolgano simultaneamente in tutte le regioni, e affinché si costituiscano ogni anno sufficienti scorte di vaccini; di informare ogni anno il Parlamento sull'andamento delle campagne di vaccinazione.

Il medesimo articolo prevede anche iniziative atte a favorire la piena collaborazione tra gli allevatori e i medici veterinari, la qualificazione e l'aggiornamento professionale permanente del personale veterinario, l'istituzione di un sistema informativo nelle USL e nelle regioni, lo sviluppo della ricerca dei vaccini occorrenti per combattere il virus aftoso dei suini.

L'articolo 6 affronta la preoccupante insufficienza dei servizi veterinari delle USL, delle regioni e degli istituti zooprofilattici dovuta alla grave carenza di personale e propone le misure necessarie a definire, in attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale, gli *standards* organizzativi e professionali di tali servizi e la relativa assunzione di personale veterinario.

L'articolo 8 fissa la retroattività dei vari indennizzi da corrispondere dal 29 settembre 1986, data di emissione del decaduto decreto governativo in materia di afta epizootica.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie, per le quali, ai sensi dell'articolo 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti, o sospetti di infezione o contaminazione, e degli animali sani ricettivi siano abbattuti ed eventualmente distrutti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale.

4. Le regioni, d'intesa con le unità sanitarie locali, procedono ad organizzare strutture, adeguate per numero e potenzialità a vasti bacini d'utenza, per la distruzione ecologica, e, quando è possibile, per il riciclaggio dei prodotti ricavabili dagli animali abbattuti coattamente e dagli avanzi di quelli abbattuti nei mattatoi.

5. Parimenti le unità sanitarie locali provvedono ad istituire un numero sufficiente di posti di lavaggio e di disinfezione degli automezzi utilizzati nel trasporto degli animali.

#### ART. 2.

1. Per gli animali per i quali sia stato disposto l'abbattimento è concessa ai proprietari una indennità pari al 100 per cento del loro valore di mercato. Per gli animali da riproduzione o di particolare pregio, tale valore è determinato sulla base del valore di mercato degli animali ad essi corrispondenti per specie, categorie, razza e attitudini produttive.

2. Il valore medio di cui al comma 1 è calcolato dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente in base a criteri determinati, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, sentiti i rappresentanti delle associazioni degli allevatori e dei medici veterinari, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel precedente comma 1 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

4. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia in atto era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

5. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio



decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni o per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

6. Il Ministro della sanità dispone che le carni e i prodotti ed avanzi, ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, diretti a renderli sicuramente innocui.

7. Per i trattamenti di cui al comma 6 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli eventi diritto è concesso dal sindaco, in base alla proposta avanzata dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente territorialmente, un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni degli allevatori, tenuto conto degli oneri sostenuti e dei valori di mercato dei prodotti distrutti.

### ART. 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento

delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente al pagamento agli aventi diritto delle indennità ad essi spettanti entro sessanta giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali, sulla base dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4.

#### ART. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento in base alla proposta avanzata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio e con le stesse modalità indicate dall'articolo 2, commi 1 e 2, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità dell'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

#### ART. 5.

1. Il Ministro della sanità fissa, con congruo anticipo, le date di inizio delle campagne di vaccinazione primaverili ed autunnali e provvede ad emettere immediatamente le ordinanze per la produ-

zione, da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti, delle quantità e qualità di dosi di vaccini necessari contro l'afta ed altre malattie degli animali, per consentire agli stessi di assolvere tempestivamente ai relativi compiti.

2. Il Ministero della sanità, di intesa con le regioni, adotta le iniziative necessarie a garantire che le campagne di vaccinazione si svolgano simultaneamente in tutte le regioni interessate.

3. Nei casi di necessità, il Ministro della sanità, d'intesa con le regioni, dispone, con propria ordinanza, una seconda vaccinazione annuale, al fine di accrescere la immunizzazione degli animali nelle zone colpite da focolai di afta e di altre malattie diffuse e nelle zone a rischio.

4. Il Ministero della sanità provvede affinché siano costituite ogni anno adeguate scorte di vaccini contro le principali malattie diffuse degli animali.

5. Le regioni e le unità sanitarie locali, promuovono iniziative per diffondere tra gli allevatori la piena conoscenza e il rispetto delle norme di profilassi e per estendere la difesa sanitaria degli allevamenti.

6. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale permanente del medico veterinario, il Ministero della sanità, di concerto con le regioni e le unità sanitarie locali, attiva le iniziative necessarie a sviluppare la formazione generale del personale veterinario del Servizio sanitario nazionale nei campi della epidemiologia e della profilassi delle malattie trasmissibili.

7. Il Sistema informativo sanitario si collega alle unità sanitarie locali, alle regioni, agli Istituti zooprofilattici Sperimentali e agli uffici veterinari di confine, al fine di consentire loro la rapida informazione e la conoscenza dei dati, della situazione sanitaria e dei provvedimenti adottati riguardanti la veterinaria e la sanità pubblica.

8. Il Ministro della sanità, nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, del-

l'Istituto superiore di sanità e degli istituti zooprofilattici sperimentali, promuove programmi di ricerca dei vaccini occorrenti per combattere il *virus* aftoso dei suini.

9. Sull'andamento delle campagne di vaccinazione il Ministro della sanità presenta ogni anno una relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

#### ART. 6.

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina gli *standards* organizzativi e professionali dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Le regioni dispongono, sulla base del piano annuale delle assunzioni in deroga, di cui al comma 19 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali e degli istituti zooprofilattici sperimentali nel rispetto agli *standards* di cui al comma 1.

#### ART. 7.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al doppio del valore di mercato per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000 quando la violazione riguarda le malattie per le quali il Ministro della sanità ha stabilito l'obbligo di abbattimento previsto dall'articolo 1, comma 3. Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in esso previste.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

#### ART. 8.

1. Le indennità di abbattimento e gli indennizzi per la distruzione dei prodotti contaminati di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 7, e all'articolo 3, comma 3, sono concesse per gli abbattimenti avvenuti a decorrere dal 29 settembre 1986.

#### ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.